

servarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 15 novembre 2004

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 10.11.2004.

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2004, n. 64

Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Attività della Regione
- Art. 4 - Repertori regionali
- Art. 5 - Iscrizione ai repertori regionali
- Art. 6 - Banca regionale del germoplasma
- Art. 7 - Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche
- Art. 8 - Circolazione di materiale genetico
- Art. 9 - Coltivatore custode
- Art. 10 - Registro regionale delle varietà da conservazione
- Art. 11 - Contrassegno
- Art. 12 - Regolamento di attuazione
- Art. 13 - Norma finanziaria
- Art. 14 - Monitoraggio e valutazione
- Art. 15 - Entrata in vigore, abrogazioni

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana preserva e tutela sotto il profilo economico, scientifico e culturale il patrimonio di razze e varietà locali come definite dall'articolo 2.

2. Le razze e varietà locali appartengono al patrimonio naturale di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana.

3. La Regione Toscana promuove e garantisce l'uti-

lizzazione collettiva del patrimonio di razze e varietà locali effettuata attraverso la rete di conservazione e sicurezza di cui all'articolo 7.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono considerate razze e varietà locali, e di seguito denominate risorse genetiche:

- a) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni originari del territorio toscano;
- b) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna, sono stati introdotti da lungo tempo nel territorio toscano ed integrati tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
- c) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi derivanti dalle precedenti per selezione massale;
- d) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi originari del territorio toscano ma attualmente scomparsi in Toscana e conservati in orti botanici, allevamenti o centri di ricerca in altre regioni o paesi.

Art. 3 Attività della Regione

1. La Giunta regionale esercita la propria attività di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche:

- a) favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso ed a valorizzarne i prodotti;
- b) assumendo direttamente iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione di tali risorse.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva appositi programmi d'intervento nei quali sono stabilite le attività e le iniziative che si ritiene necessario attivare ed incentivare, sono determinati i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione.

Art. 4 Repertori regionali

1. Le risorse genetiche sono iscritte in appositi repertori regionali, di seguito denominati repertori, tenuti dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA).

2. I repertori sono organizzati secondo criteri e caratteristiche tecniche che consentano l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale ed internazionale.

3. L'iscrizione nei repertori di risorse genetiche a

rischio di estinzione è corredata di apposita annotazione.

Art. 5

Iscrizione ai repertori regionali

1. L'iscrizione delle risorse genetiche ai repertori è effettuata dall'ARSIA, sulla base del parere favorevole espresso da apposite commissioni tecnico-scientifiche, costituite dalla Giunta regionale.

2. L'iscrizione ai repertori avviene su iniziativa dell'ARSIA, ovvero su proposta della Giunta regionale, di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni private e singoli cittadini.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 12 sono disciplinati:

- a) le modalità e le procedure per l'iscrizione ai repertori;
- b) la composizione e il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1.

Art. 6

Banca regionale del germoplasma

1. Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione ex situ, delle risorse genetiche è istituita la Banca regionale del germoplasma di seguito denominata Banca.

2. La Banca svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.

3. Nella Banca confluiscono tutte le risorse genetiche iscritte nei repertori.

4. Alla gestione della Banca provvede l'ARSIA, che può avvalersi di altri soggetti, pubblici o privati.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 12 è disciplinato il funzionamento della Banca.

Art. 7

Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche

1. E' istituita la rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche, di seguito denominata rete, gestita e coordinata dall'ARSIA.

2. Della rete fanno parte di diritto i coltivatori custodi di cui all'articolo 9 e la Banca regionale del germoplasma.

3. Alla rete possono aderire altresì altri soggetti pub-

blici e privati secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 12.

4. La rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione ex situ e in situ, e a incentivarne la circolazione.

5. L'aderente alla rete che abbia depositato una domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nei repertori oppure su materiale biologico da questa derivante, ne dà tempestivo avviso all'ARSIA.

Art. 8

Circolazione di materiale genetico

1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla rete, la circolazione, senza scopo di lucro, in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, volta al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali a rischio di estinzione e iscritte nei repertori.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 12 sono definite:

- a) la modica quantità con riferimento alla singola specie;
- b) le modalità di circolazione del materiale genetico.

Art. 9

Coltivatore custode

1. Ai fini della presente legge si definisce coltivatore custode chi provvede alla conservazione in situ delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nei repertori.

2. Il coltivatore custode:

- a) provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
- b) diffonde la conoscenza e la coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;
- c) effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee conservati nella Banca regionale del germoplasma.

3. L'incarico di coltivatore custode è conferito a seguito della iscrizione in apposito elenco tenuto dall'ARSIA.

4. Nella scelta del coltivatore custode sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche toscane, e chi abbia provveduto alla loro riscoperta.

5. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dai coltivatori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.

6. In caso di necessità e urgenza l'ARSIA può provvedere per fini di pubblico interesse all'immediata riproduzione in campo di una varietà in via di estinzione.

7. Con il regolamento di cui all'articolo 12 sono disciplinati:

a) le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 3;

b) i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per ricoprire e per mantenere l'incarico di coltivatore custode;

c) le modalità di eventuali rimborsi spese per attività prestate dal coltivatore custode.

Art. 10

Registro regionale delle varietà da conservazione

1. Ai fini della valorizzazione e rilancio produttivo, attraverso la commercializzazione, delle sementi di varietà locali, è istituito il registro regionale delle varietà da conservazione tenuto dall'ARSIA.

2. Nel registro possono essere iscritte le varietà già iscritte nei repertori e a rischio di estinzione, su istanza di privati interessati al rilancio produttivo.

3. La produzione e commercializzazione delle sementi delle varietà da conservazione iscritte nel registro è sottoposta a restrizioni quantitative stabilite per ciascuna varietà con il regolamento di cui all'articolo 12.

Art. 11

Contrassegno

1. Per favorire la più ampia conoscenza e informazione dei cittadini in ordine a prodotti ottenuti da varietà e razze locali a rischio di estinzione è istituito un contrassegno regionale da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale iscritto nei repertori.

2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dall'ARSIA ad aziende agricole che producono e trasformano direttamente in azienda, secondo il metodo biologico, di cui al regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, o secondo il metodo della produzione integrata, di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

3. Ai fini della concessione del contrassegno l'azienda produttrice è tenuta a produrre idonea certificazione rilasciata da un organismo di controllo autorizzato per la produzione biologica o integrata di cui al comma 2, attestante la conformità del prodotto alle condizioni previste dalla presente legge.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 12 sono disciplinati contenuto, caratteristiche grafiche e modalità di ottenimento e impiego del contrassegno di cui al comma 1.

Art. 12

Regolamento di attuazione

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Gli oneri di cui alla presente legge sono quantificati in euro 150.000,00 per l'anno 2005 e trovano copertura nella unità previsionale di base (UPB) n. 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti, allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004/2006, annualità 2005.

2. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 14

Monitoraggio e valutazione

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, entro il primo semestre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo, con informazioni documentate, delle attività svolte con particolare riferimento a:

a) iniziative assunte da soggetti pubblici e/o privati tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso ed a valorizzarne i prodotti;

b) iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione di tali risorse assunte direttamente;

c) istituzione e funzionamento della Banca regionale del germoplasma, con particolare riguardo alle procedure individuate per la forma di gestione adottata, anche in collaborazione con soggetti diversi;

d) realizzazione della rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di cui all'articolo 7;

e) gestione dei repertori regionali di cui all'articolo 4,

con particolare riferimento allo sviluppo di standard per omogeneità e confrontabilità con analoghi strumenti nazionali ed internazionali;

f) sviluppo del rilancio produttivo e commercializzazione delle varietà da conservazione iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 10, con dati quantitativi sul numero di contrassegni richiesti e concessi alle aziende agricole produttrici di cui all'articolo 11.

Art. 15

Entrata in vigore, abrogazioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e da tale data è abrogata la legge regionale 16 luglio 1997, n. 50 (Tutela delle risorse genetiche autoctone).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 16 novembre 2004

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 10.11.2004.

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2004, n. 65

Modifiche all'articolo 5 ter della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 5 ter della l.r. 47/1991

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 ter della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66, è sostituita dalla seguente:

“a) civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni

funzionali permanenti di carattere fisico o sensoriale o cognitivo;”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 16 novembre 2004

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 10.11.2004.

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 19 settembre 1991, n. 56, coordinato con:

- legge regionale 20 marzo 2000, n. 34 (Modifica ed integrazione della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 “Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche”), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 30 marzo 2000, n. 13;

- legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66 (Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 “Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 2 gennaio 2004, n. 1;

- legge regionale 16 novembre 2004, n. 65 (Modifiche all'articolo 5 ter della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 “Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche”), sopra riportata.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 12 novembre 2004.

Testo coordinato della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).